

Delibera del Consiglio Comunale n.ro 07 dd. 10 aprile 2014 immediat. eseg.

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON. ART. 11 “CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE - COMPARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA”. CONFERMA AGEVOLAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.);
- il Comune di Castelfondo aderisce alla convenzione in virtù di quanto disposto dallo Statuto della Comunità della Val di Non di cui il Comune è parte, ed in particolare dagli artt. 21 e seguenti dello Statuto medesimo;
- Il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale della Comunità approvato con deliberazione dell’Assemblea n.ro 5 di data 11.02.2013, attualmente in vigore, all’art. 11 recita:

Art. 11 - Condizioni di sostituzione – compartecipazione nel pagamento della Tariffa

1. *Il Comune, nell’espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata all’Ente gestore, sulla base degli indirizzi dati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di espressione di parere sulla proposta del Piano Finanziario.*
2. *Il Comune deve comunicare all’Ente gestore i nominativi dei soggetti sostituiti nell’obbligazione pecuniaria di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla data della concessione della compartecipazione o sostituzione;*

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 36 di data 28 dicembre 2006 modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.ro 33 dd. 28.12.2007 e nr. 02 dd. 25.01. 2010, immed. eseguibili;

Richiamato l’art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, col quale il Comune stabilisce delle agevolazioni spettanti a particolari tipologie d’utenze, ed in particolare, il comma 2 lettera b) prevede che lo stesso possa sostituirsi nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa a favore di quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 30 dicembre 2008 con la quale viene definita per la fattispecie prevista dall’art. 10, comma 2, lettera c), la riduzione della quota variabile del 50 % (cinquantapercento);

Ritenuto di confermare l’agevolazione già prevista nel Regolamento Comunale citato avvalendosi della facoltà riservata al Comune dall’art. 11 del Regolamento della Comunità più sopra citato confermando altresì le fattispecie, le modalità e la misura già previste dal decaduto Regolamento comunale;

Richiamata la propria deliberazione n.ro 02 dd 28.03.2013 di pari oggetto e ritenuto altresì di stabilire ora che le agevolazioni allora approvate e testé confermate rimangano in vigore sino a successiva deliberazione di modifica o di revoca da parte del Consiglio Comunale;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di dare immediato seguito all’applicazione dell’agevolazione in favore dei richiedenti aventi diritto;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del servizio tributi il profilo della regolarità tecnico-amministrativa ;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale;

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati Sigg.ri Corazza Federico e Gionta Enrico, constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n.ro	9
voti favorevoli n.	9
voti contrari n.	0
astenuti n.	0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. Di **confermare**, in riferimento all’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale a favore di utenze domestiche, l’agevolazione già applicata per i precedenti esercizi finanziari a mente dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani allora vigente così come già disposto per il trascorso esercizio finanziario con propria deliberazione n.ro 02 dd 28.03.2013e di stabilire pertanto che:

- a) *Il comune possa sostituirsi nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa a favore di quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);*
- b) *per la fattispecie prevista dalla precedente lettera a) venga definita la riduzione della quota variabile del 50 % (cinquantapercento).*

2. Di **stabilire** che le agevolazioni testé approvate rimarranno in vigore sino ad eventuale successiva modifica o revoca a seguito di esplicita deliberazione da parte del Consiglio Comunale o di intervenuta normativa di rango superiore in materia.

3. Di **dare atto** che il presente provvedimento viene assunto dal Consiglio Comunale avvalendosi delle facoltà assegnate al Comune dal Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale della Comunità della Val di Non approvato con deliberazione dell’Assemblea n.ro 5 di data 11.02.2013 - art. 11).

4. Di **comunicare** alla Comunità della Val di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei soggetti sostituiti dal Comune nell’obbligazione pecuniaria entro 30 giorni dalla data della concessione che verrà accordata attraverso apposizione di visto del Servizio Finanziario del Comune sulla domanda dei soggetti medesimi apposto a conferma della verifica della completezza della documentazione a corredo della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla agevolazione.

5. Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

6. Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.

7. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.

8. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.